



Decreto Dirigenziale n. 95 del 27/06/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

**RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA AGRO-TURISTICO-VENATORIA "MONTANARO"
IN AGRO DEI COMUNI DI FRANCOLISE E CALVI RISORTA (CE) - ART. 23 L.R. 8/96.**

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA AGRO-TURISTICO-VENATORIA "MONTANARO" IN AGRO DEI COMUNI DI FRANCOLISE E CALVI RISORTA (CE) - Art. 23 L.R. 8/96.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie ;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;
- con decreto dirigenziale n°420 del 05/10/2006 è stata concessa al sig. Toscano Valerio Marcello, nato a Caserta il 11.7.1967 e residente a Teano (CE) viale Ferrovia, n.15, quale Presidente dell'associazione denominata "Associazione faunistico-venatoria "MONTANARO.", la costituzione dell'AZIENDA AGRO-TURISTICO-VENATORIA MONTANARO" della superficie di Ha 353.72.19 in agro dei Comuni di Francolise e Calvi Risorta (CE), con scadenza 30 giugno 2011;

CONSIDERATO che

- nel semestre precedente la scadenza di tale concessione, il sig. Toscano Valerio Marcello, ha prodotto istanza con la relativa documentazione intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per il quinquennio 2011/2016, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento "nuovi criteri per la costituzione di aziende agro-turistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°625 del 22.9.2003";
- dall'esame della pratica si evidenzia come le superfici interessate riguardano i territori della precedente concessione ed è da ritenersi valida la documentazione prodotta;

RITENUTO pertanto la richiesta del Sig. Toscano Valerio Marcello possa essere accolta;

VISTI

- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- l'art.23, comma 1, della L.R. 8/96;
- altresì il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003 ;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio "Foreste e Caccia" incardinato nel Settore Foreste Caccia e Pesca;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

-Al sig. Toscano Valerio Marcello, nato a Caserta il 11.7.1967 e residente a Teano (CE) viale Ferrovia, n.15, è rinnovata la concessione dell'Azienda Agro-turistico-venatoria "MONTANARO" della superficie di ha 353.72.19 ricadenti nei comuni di Francolise e Calvi Risorta in provincia di Caserta ai sensi dell'art.23 della L.R.8/96 nonché dei nuovi criteri emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

La presente concessione di rinnovo è assoggettata al rispetto degli stessi obblighi indicati nel decreto di prima concessione che si intendono riportati e trascritti, compreso il pagamento della tassa di concessione annuale prevista e a quanto di seguito indicato:

- il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente così come da programma di gestione presentato, inoltre dovrà prevedere la destinazione del 2% della superficie interessata all'Azienda a coltivazione a perdere;

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' FINO AL **30 giugno 2016**;

Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1)- copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2)- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà assentite;
- 3)- copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri";
- 4)- planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del territorio destinato a zona di rifugio della selvaggina;

Il concessionario inoltre, in caso di controlli da parte dell'autorità preposta, è tenuto ad esibire il presente atto unitamente al decreto di prima concessione;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, comporta la revoca immediata della concessione.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

D.ssa Daniela Lombardo